

Pene per contravvenzioni disciplinari.

Art. 87.

Sono soggetti ad una multa da lire duecento a lire cinquecento i capitani dei bastimenti:

- a) che ricusano di esibire o non posseggono il manifesto ed i documenti di carico, purchè in questo ultimo caso non sia applicabile la pena del contrabbando;
- b) che rifiutano di ricevere a bordo gli agenti doganali;
- c) che tentano di partire senza il permesso della dogana.

È soggetto alla stessa multa chi istituisce depositi nella zona di vigilanza, senza il prescritto permesso o non ne adempia le condizioni.

Art. 88.

È dovuta dai capitani una multa non minore di lire venti, nè maggiore di lire cento:

- a) per la mancanza di *lasciapassare* che tiene luogo del manifesto;
- b) pei bastimenti non ancorati nei siti destinati;
- c) per lo scarico, carico e trasbordo di merci senza permesso della dogana o senza l'assistenza degli agenti doganali;
- d) per la ritardata presentazione del manifesto;
- e) per la omessa presentazione alla dogana del *lasciapassare* o della *bolletta di cauzione* da cui debbono essere accompagnate le merci nella circolazione o nel cabotaggio, o nel trasporto da una dogana all'altra per la via di mare;
- f) per l'imbarco di merci prima di avere compiute le operazioni di sbarco, senza avere ottenuto il permesso.

La stessa multa è dovuta dai proprietari o destinatari delle merci che non fanno la dichiarazione scritta o verbale nei termini stabiliti.

Art. 89.

È dovuta una multa di lire cinque a venti:

- a) per le merci esenti da diritti di confine, che fossero esportate od importate per vie non permesse od in tempo di notte;
- b) per le merci spedite ad altra dogana o in transito, e giunte alla dogana alla quale erano destinate dopo il tempo indicato nella bolletta di cauzione, quando non sia giustificato il ritardo;
- c) per ogni collo verificato e spedito in transito o destinato ad altra dogana, quando si trovi esteriormente alterato.

Pene per l'inosservanza delle discipline imposte per le barche esistenti nelle zone di vigilanza.

Art. 90.

Nel decreto reale di cui è cenno nell'articolo 76 potrà essere comminata ai trasgressori delle discipline imposte ai capitani delle barche e dei bastimenti esistenti nelle zone di vigilanza la pena dell'ammenda non inferiore a lire duecento e fino al limite massimo di lire duemila.